



COMUNE DI PIADENA

(Provincia di Cremona)

(Piazza Garibaldi, 3 telefono 0375/98125-98328 fax n. 0375/98733)

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' (Art. 7 Legge Regionale Lombardia 8 novembre 2007, n. 27)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/11/2011

Art. 1 – Principi generali

Il presente regolamento è adottato per disciplinare le modalità di funzionamento della Commissione di cui all'art. 7, comma 2, L.R. 27/2007 e le modalità di erogazione dei contributi di solidarietà a favore degli assegnatari di alloggi di e.r.p. di proprietà del Comune di Piadena o di proprietà dell'ALER di Cremona.

La Commissione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, 1° comma, L.R. 27/2007, eroga contributi allo scopo di favorire il superamento di situazioni di disagio economico, individuale e familiare, in relazione al pagamento del canone di locazione e dei servizi.

Qualsiasi intervento previsto dal presente regolamento è subordinato alla disponibilità finanziaria.

Art. 2 – Modalità di funzionamento della Commissione

2.1 – Composizione

La Commissione è costituita da due rappresentanti del Comune di Piadena, di cui uno con funzioni di Presidente, e da 2 rappresentanti dell'ALER. Alle sedute della Commissione è garantita la presenza di due rappresentanti degli assegnatari con funzione consultiva.

2.2 – Sede e modalità di convocazione

La sede della Commissione è presso il Comune di Piadena.

Alla convocazione della Commissione provvede il Comune, anche per conto di ALER. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, di cui almeno uno del Comune e uno dell'Aler.

2.3 – Compiti della Commissione

La Commissione si riunisce con cadenza almeno trimestrale per la verifica delle richieste pervenute nel trimestre nonché per il monitoraggio delle posizioni di inadempienza nel pagamento dei canoni e dei servizi riscontrate, al fine di determinare le situazioni meritevoli di tutela e/o di intervento economico.

Annualmente, entro la fine del mese di febbraio, la Commissione, all'uopo convocata, provvede all'individuazione dei contributi economici da erogare in base alle richieste pervenute ed accolte durante l'anno precedente e tenuto conto delle risorse congiuntamente messe a disposizione dal Comune e dall'ALER.

Nel caso la decisione sull'erogazione del contributo non fosse unanime, prevale l'indicazione dell'Ente che si assume l'onere economico del contributo.

Art. 3 – Beneficiari

Beneficiari dei contributi economici sono gli assegnatari di alloggi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), Regolamento Regionale 1/2004 che si trovino collocati relativamente all'ISEE-erp nelle Aree "Protezione" e "Accesso".

Potranno essere riconosciuti come beneficiari anche gli inquilini in Area di "Permanenza", nel caso di intervenuta perdita del lavoro e/o di perdita della capacità di produzione di reddito e solo per un periodo intercorrente tra l'evento peggiorativo della situazione economica e il ricalcolo del canone ex art. 3 comma 10.

Art. 4 – Requisiti dei beneficiari

Possono beneficiare del contributo di solidarietà i nuclei familiari che versano in situazione di disagio socio-economico accertate dalla Commissione, purché non occupanti alloggi sottoutilizzati ex art. 22, comma 11 del Regolamento Regionale n. 1/2004.

Saranno esclusi dal beneficio gli inquilini che dispongono di patrimonio mobiliare (vale a dire depositi bancari e/o postali, titoli o disponibilità finanziarie e/o monetarie in genere) per un ammontare superiore a 10.000 Euro e di beni immobili aventi una rendita catastale superiore complessivamente a 120,00 Euro

Art. 5 – Istanza

La richiesta di contributo di solidarietà deve essere presentata all'Ente proprietario dell'alloggio o al Comune di residenza e deve indicare il periodo di riferimento. Nel caso di alloggi di proprietà comunale in gestione ALER, l'istanza è valida anche se presentata ad ALER Cremona.

Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante la situazione anagrafica e socio-economica del nucleo familiare ed il possesso dei requisiti necessari per la erogazione del contributo. All'istanza deve essere allegata tutta la necessaria documentazione non autocertificabile ai sensi del DPR 445/2000, nonché qualsiasi altra documentazione utile ai fine della dimostrazione delle condizioni di precarietà socio-economica.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e nei confronti del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Art. 6 – Individuazione delle risorse

Le risorse da destinare ai contributi sono quelle messe a disposizione dal Comune e dall'Ente proprietario ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettere a) e b), L.R. 27/2007 e degli eventuali regolamenti interni.

Art. 7 – Istruttoria

La Commissione valuta le richieste di contributo pervenute dopo aver acquisito i dati concernenti anche l'ammontare di eventuali altri contributi concessi.

I criteri operativi ed i parametri per l'ammissione delle richieste al beneficio del contributo di solidarietà sono indicati in appositi protocolli operativi da concordare tra le parti.

La Commissione ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile per l'istruttoria della pratica.

Per i casi di cui al 2° comma dell'art. 3, la richiesta dovrà essere completata da una relazione sociale stilata dai servizi sociali del Comune.

Art. 8 – Sostegno economico. Definizione degli importi.

La Commissione determina gli interventi economici da corrispondere a favore dei singoli utenti in relazione alle risorse disponibili e ai contributi assistenziali fruiti dal richiedente.

Le risorse impiegate dal Comune per gli interventi assistenziali attuati nell'anno di riferimento a favore dei richiedenti il contributo di solidarietà potranno, a discrezione della Commissione, essere scomutate dal contributo spettante agli istanti o, in alternativa, se richiesto nello specifico dal Comune, entrare nel computo dei fondi di cui alla lettera b) del comma 6° art.7 L.R. 27/2007.

Il contributo concesso all'utente non può superare l'importo dei canoni e servizi addebitati nel periodo di riferimento dell'istanza. In caso di motivata richiesta da parte dell'assegnatario, supportata dal parere positivo dei servizi sociali del Comune di riferimento, la Commissione può concedere importi maggiori a copertura di addebiti pregressi.

All'erogazione di ciascun contributo deliberato dalla Commissione provvedono il Comune e l'Ente proprietario fino alla concorrenza degli importi messi a disposizione nel Bilancio di propria competenza.

Le modalità di riparto dell'onere del contributo di solidarietà tra Comune ed Ente proprietario sono definite in appositi protocolli operativi da concordare tra le parti.

Art. 9 – Sostegno economico: adempimenti successivi.

Il contributo erogato, salvo casi particolari motivati dalla Commissione, sarà annotato nella contabilità dell'inquilino e sarà utilizzato a copertura di addebiti scaduti e non corrisposti ovvero di addebiti futuri. A tale fine il contributo erogato dal Comune viene corrisposto all'Ente proprietario.

L'avvenuta concessione del contributo è comunicata al beneficiario per iscritto. Con le medesime modalità, la Commissione comunica al richiedente in merito al mancato accoglimento dell'istanza.

In caso di rigetto dell'istanza, è ammessa richiesta di riesame da inoltrare alla Commissione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 10 – Sostegno economico. Perdita dei requisiti.

Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione totale o parziale del contributo.

Nei confronti di nuclei assegnatari che richiedessero l'acquisto dell'alloggio, si procede alla revoca del contributo e alla restituzione da parte dell'inquilino aspirante acquirente degli importi del contributo di solidarietà corrisposti nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di acquisto.

Art. 11 – Sostegno economico. Controlli.

L'Ente proprietario svolge verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

Nel caso di accertamenti di indebita fruizione dei contributi, l'Ente proprietario ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione che procede alla revoca immediata del beneficio e dà avvio all'operazione di recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Per ALER CREMONA

Per il Comune

Regolamento per l'erogazione dei contributi di solidarietà

Allegato 1

CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'

Criteri operativi per l'ammissione e la graduazione delle richieste (Art. 7 del Regolamento per l'erogazione del Contributo di solidarietà)

PREMESSE

I beneficiari dei contributi economici sono gli assegnatari di alloggi indicati negli artt. 3-4¹ del "Regolamento per l'Erogazione dei Contributi di Solidarietà", di seguito "Regolamento".

Qualora impossibilitati al puntuale pagamento del canone di locazione, gli inquilini sopraccitati possono presentare istanza per l'accesso al Contributo di Solidarietà con le modalità di cui all'art. 5 del medesimo "Regolamento"².

L'istanza, istruita con le modalità di seguito indicate, è sottoposta all'attenzione della Commissione che determina gli interventi economici da corrispondere a favore dei singoli utenti in relazione alle risorse disponibili e ai contributi assistenziali fruiti dal richiedente.

Le risorse impiegate dal Comune per gli interventi assistenziali attuati nell'anno di riferimento a favore dei richiedenti il contributo di solidarietà potranno, a discrezione della Commissione, essere scomutate dal contributo spettante agli istanti o, in alternativa, se richiesto nello specifico dal Comune, detratti dalla quota a carico del Comune medesimo.

Il contributo concesso all'utente non può superare l'importo dei canoni e servizi addebitati nel periodo di riferimento dell'istanza. In caso di motivata richiesta da parte dell'assegnatario, supportata dal parere positivo dei servizi sociali del Comune di riferimento, la Commissione può concedere importi maggiori a copertura di addebiti pregressi.

ISTRUTTORIA PRATICA

Le richieste di accesso al contributo di solidarietà così come inoltrate dagli assegnatari di alloggi di erp, unitamente alla documentazione alla stessa allegata, sono trasmesse all'Ente gestore per la preventiva istruttoria.

¹ **Art. 3 – Beneficiari**

Beneficiari dei contributi economici sono gli assegnatari di alloggi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), Regolamento Regionale 1/2004 che si trovino collocati relativamente all'ISEE-erp nelle Aree "Protezione" e "Accesso".

Potranno essere riconosciuti come beneficiari anche gli inquilini in Area di "Permanenza", nel caso di intervenuta perdita del lavoro e/o di perdita della capacità di produzione di reddito e solo per un periodo intercorrente tra l'evento peggiorativo della situazione economica e il ricalcolo del canone ex art. 3 comma 10.

Art 4 – Requisiti dei beneficiari

Possono beneficiare del contributo di solidarietà i nuclei familiari che versano in situazione di disagio socio-economico accertate dalla Commissione purché non occupanti alloggi sottoutilizzati ex art. 22, comma 11 del Regolamento Regionale n. 1/2004.

Saranno esclusi dal beneficio gli inquilini che dispongono di patrimonio mobiliare (vale a dire depositi bancari e/o postali, titoli o disponibilità finanziarie e/o monetarie in genere) per un ammontare superiore a 10.000 Euro e di beni immobili aventi una rendita catastale superiore complessivamente a 120,00 Euro

² **Art. 5 – Istanza**

La richiesta di contributo di solidarietà deve essere presentata all'Ente proprietario dell'alloggio o al Comune di residenza e deve indicare il periodo di riferimento. Nel caso di alloggi di proprietà comunale in gestione ALER, l'istanza è valida anche se presentata ad ALER Cremona.

Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante la situazione anagrafica e socio-economica del nucleo familiare ed il possesso dei requisiti necessari per la erogazione del contributo. All'istanza deve essere allegata tutta la necessaria documentazione non autocertificabile ai sensi del DPR 445/2000 nonché qualsiasi altra documentazione utile ai fini della dimostrazione delle condizioni di precarietà socio-economica.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e nei confronti del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

E' onere dell'istante richiedere ai servizi sociali la relazione sociale attestante la situazione di intervenuta difficoltà economico-sociale (per i nuclei collocati in area di "Permanenza") e/o la relazione sociale comprovante la presenza di particolari gravi eventi che abbiano inciso sulla situazione socio-economica del nucleo, con la quale viene proposta alla commissione l'attribuzione, in deroga ai criteri di priorità come sotto definiti, di una posizione di precedenza.

L'Ente gestore verifica l'istanza con la seguente documentazione, e ne dà indicazione all'interno del fascicolo all'uopo istruito:

- Contratti di locazione attivi
- Autocertificazione della situazione reddituale e patrimoniale ISEE e ISEE-ERP relativa all'anno di riferimento del canone oggetto dell'istanza
- Situazione anagrafica del nucleo familiare
- Prospetto di calcolo del canone di locazione relativo all'anno di riferimento dell'istanza
- Addebiti inviati al nucleo familiare relativi all'anno di riferimento dell'istanza
- Situazione dei pagamenti e degli scoperti relativi all'anno di riferimento dell'istanza

Qualora a seguito della predetta verifica, si accertino situazioni di inadempimento a carico dell'utente (ad es. mancata presentazione della situazione anagrafica e/o della documentazione reddituale e patrimoniale, mancata sottoscrizione del contratto di locazione, ecc.), l'Ente gestore ne dà segnalazione al richiedente ed ai servizi sociali del comune concertando d'intesa con questi ultimi eventuali azioni correttive o la proposta di rigetto dell'istanza.

A conclusione dell'istruttoria della pratica, l'Ente gestore interpella i servizi sociali del comune per l'acquisizione della documentazione concernente l'avvenuta erogazione di eventuali contributi.

completata l'istruttoria, l'Ente gestore trasmette il fascicolo al Presidente della commissione per la convocazione della stessa.

Ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento"³, la commissione valuta le richieste di contributo pervenute sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo predisposto dall'Ente gestore, integrato dai Servizi Sociali del Comune per quanto attiene all'erogazione di ulteriori contributi sociali.

La Commissione ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione della pratica.

CITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE ISTANZE

Una volta verificato, in capo al richiedente, il possesso dei requisiti indicati dal "Regolamento" approvato nel medesimo testo dal Consiglio Comunale e dal Consiglio di Amministrazione dell'ALER, le richieste saranno graduate secondo i seguenti criteri di priorità:

- 1) Inquilini che sono incorsi nelle forzature di cui all'art. 31, quarto comma della L.R. 27/09 (Testo unico e.r.p.)⁴;

³ Art. 7 – Istruttoria

La Commissione valuta le richieste di contributo pervenute dopo aver acquisito i dati concernenti anche l'ammontare di eventuali altri contributi concessi.

I criteri operativi ed i parametri per l'ammissione delle richieste al beneficio del contributo di solidarietà sono indicati in appositi protocolli operativi da concordare tra le parti.

La Commissione ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile per l'istruttoria della pratica.

Per i casi di cui al 2° comma dell'art.3, la richiesta dovrà essere completata dalla relazione sociale stilata dai servizi sociali del Comune.

⁴ Art 31 - Determinazione del canone di locazione sopportabile

... omissis .

4. Sono individuate quattro aree di assegnatari:

2) Inquilini che documentano un aggravamento delle proprie condizioni economiche per effetto di spese imprevedute ed indispensabili (ad es. spese sanitarie, spese di assistenza e altro) sostenute nell'anno di riferimento del canone oggetto dell'istanza.

In quest'ultimo caso, le istanze saranno graduate sulla base della fascia di applicazione del canone attribuita all'istante nell'anno di riferimento.

A parità di fascia, le richieste saranno graduate con riferimento alla percentuale di incidenza dell'ammontare delle spese sull'ISEE-ERP dell'anno di riferimento del canone oggetto dell'istanza.

In caso di parità delle sopraindicate condizioni, le richieste saranno graduate secondo le seguenti tipologie di nucleo:

- 1) Nuclei di anziani ultrasessantenni
- 2) Persone sole con minori
- 3) Persona sola con patologie certificate
- 4) Nuclei con minori
- 5) Persone sole
- 6) Nuclei di soli adulti

Con riferimento ad entrambe le priorità, nell'ipotesi di parità di condizioni, la Commissione graduerà le richieste in base all'ISEE-ERP posseduto dall'inquilino nell'anno di riferimento del canone oggetto dell'istanza, secondo un ordine crescente.

La Commissione potrà valutare di attribuire, in deroga, una posizione di priorità a fronte della presenza di particolari gravi eventi che abbiano inciso sulla situazione socio-economica del nucleo e che siano avvalorati da idonea documentazione e da relazione dei Servizi Sociali.

Cremona,

PER L'A.L.E.R. DI CREMONA

PER IL COMUNE

-
- a) area della protezione per i nuclei con ISEE-ERP fino a 9.000,00 euro. In tale area, fino a 8.000,00 euro ISEE-ERP, rientrano i nuclei familiari con reddito imponibile derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato ivi compresi i redditi percepiti ai sensi della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o da sussidi erogati da enti pubblici o di assistenza o beneficenza legalmente riconosciuti; l'ammontare di tali redditi non deve comunque essere superiore all'importo di una pensione minima INPS aumentato dell'importo di una pensione sociale. Nei valori tra 8.001,00 e 9.000,00 euro ISEE-ERP rientrano esclusivamente i nuclei familiari, con ISEE-ERP fino a 9.000,00 euro, con la tipologia di reddito imponibile sopraddebita, il cui ammontare dei redditi è superiore all'importo di una pensione minima INPS, aumentato dell'importo di una pensione sociale. Il reddito derivante da pensione o da lavoro dipendente o assimilato, si considera prevalente se da tale fonte deriva almeno l'80 per cento del reddito complessivo;
- b) area dell'accesso, per i nuclei con ISEE-ERP da 9.001,00 a 14.000,00 euro;
- c) area della permanenza, per i nuclei con ISEE-ERP da 14.001,00 a 35.000,00 euro;
- d) area della decadenza, per i nuclei con ISEE-ERP superiore a 35.000,00 euro, per i nuclei familiari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera f) e g) del r.r. 1/2004 e per i nuclei familiari che, a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi del medesimo articolo 18 comma 2, superano il triplo dei valori patrimoniali della soglia di cui all'allegato 1, parte III, punto 7 del r.r. 1/2004. La previsione di cui all'articolo 18, comma 1, lettere f) e g) del r.r. 1/2004 produce effetti solo qualora l'alloggio sia ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a settanta chilometri. Il limite di decadenza di cui all'art. 18, comma 1, lettera e), del r.r. 1/2004 per unità abitative di cui al presente articolo è determinato in euro 35.001,00 ISEE-ERP. In deroga a quanto sopra esposto, qualora il nucleo familiare assegnatario abbia ISEE-ERP superiore a 35.000,00 euro e al contempo risulti residente nella stessa unità immobiliare da più di trenta anni e sia composto soltanto da persone di età superiore ai sessantacinque anni, oppure comprenda una o più persone con handicap grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), il nucleo familiare assegnatario è inserito nell'area della permanenza specificata alla lettera c).

... omissis ...